



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

ORDINANZA DEL SINDACO N.45 DEL 08.03.2023

ORIGINALE

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER RAGIONI IGIENICO SANITARIE DELLE SCUOLE INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IDRICA PER IL 09.03.2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la S.A.S.I. Spa con avviso prot. n. 1158 del 08.03.2023 ha comunicato che per la riparazione della condotta principale in località Macchie del Comune di Fara San Martino **"verrà sospesa la normale erogazione idrica dalle ore 12:00 del 08.03.2023 fino al ripristino a partire dalle ore 11.00 del giorno successivo 09.03.2023"**;

la prevista interruzione del servizio idrico interesserà tanta parte del territorio comunale comprendente, in particolare, aree urbane al cui interno sono ubicate sedi di plessi scolastici dell'infanzia, primaria, scuole superiori e nidi d'infanzia, per tale sopravvenuto inconveniente, occorre assumere idoneo provvedimento in ragione delle criticità igienico sanitarie derivanti dall'impossibilità di funzionamento dei servizi igienici e dalla mancanza di acqua corrente nelle strutture scolastiche;

per la consistenza e per la complessità delle zone interessate dalla sospensione idrica, non sussistono soluzioni alternative e rimedi idonei ad assicurare il rifornimento di acqua e, soprattutto, le sufficienti condizioni igienico sanitarie per l'ordinario funzionamento delle scuole;

allo stato sussistono i presupposti e le ragioni di fatto e giuridiche per l'emanazione, anche per ogni opportuna prudenza connessa con l'emergenza sanitaria in atto, del proposto provvedimento a tutela della salute pubblica e a protezione delle comunità scolastiche;

RAVVISATA la necessità, stante l'urgenza manifestata, di intervenire senza indugio con l'esercizio dei poteri riconosciuti dalla legge;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. lgs. N. 267/2000, artt. 50 e 54;

ORDINA

Per le ragioni, le motivazioni e presupposti esposti nella premessa narrativa,

nella giornata del 09.03.2023, la sospensione delle attività didattiche nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e private ubicate nelle aree urbane interessate dall'interruzione e di seguito indicate (elencoscuole pubbliche), tenuto conto delle condizioni di criticità igienico sanitarie derivanti dalla prevista sospensione della fornitura idrica:

Scuola dell'Infanzia Gentile in località Villa Gaeta;
Scuola Primaria Giardino dei Bimbi in località Iconicella;

Scuola dell'Infanzia Madonna del Carmine in località Madonna del Carmine,
Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e asilo nido in località Marcianese;
Scuola Primaria Rocco Carabba in Via Barrella;
Scuola dell'Infanzia Ina Cappuccini in Via Cappuccini;
Liceo Scientifico in Via Don Minzoni;
Scuola Media Mazzini in Via Martiri VI Ottobre;
Scuola d'Infanzia Villa Carminello in Via Baccalà;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Prefettura di Chieti;
 - Dirigenti scolastici istituti comprensivi
 - Ufficio scolastico provinciale di Chieti
 - Questura ;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

* * *

Lanciano, 08-03-2022

IL SINDACO
Avv. Filippo PAOLINI



Ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,
con riguardo al presente provvedimento, si esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Il Responsabile P.O. Davide Di Pilato

